Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 3 settembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 685.

Approvazione di una variante al piano particolareggiato di Genova, relativa alla zona C riguardante due scomparti tra via Brera e via Cesarea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, con il quale fu approvato il piano regolatore di massima di alcune zone del centro cittadino di Genova;

Visto il regio decreto 4 aprile 1940, con il quale fu approvato il piano particolareggiato della zona C;

Vista la domanda in data 10 luglio 1957, con la quale, in base a delibera consiliare 20 maggio 1957, n. 502, il sindaco di Genova ha chiesto l'approvazione di una variante al piano particolareggiato sopracitato, riguardante due scomparti compresi tra via Cesarea e via Brera;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Meloni Attilio, 1); Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S., 2); dottor Mario Pettazzi, 3);

Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle dette opposizioni con deliberazione in data 4 febbraio 1958, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 13 febbraio 1958, n. 9643;

Ritenuto che la variante presentata dal Comune consiste nel rendere edificabile per un'altezza di m. 10 il distacco compreso tra una costruzione già eseguita sullo scomparto indicato con la lettera *A* e quella ancora da costruire sullo scomparto denominato *B*, nonchè nella precisazione dell'altezza della costruzione che dovrà sorgere sul comparto *B*, per la quale viene proposta una misura pari a quella del fabbricato adiacente e contrassegnato con il n. 1 di via Granello;

Considerato che la proposta di che trattasi ha origine dalla richiesta della Società Pama e Cesarea, proprietaria dei due scomparti (*A* e *B*), la quale desidererebbe formare un complesso edilizio unitario con lo intento di migliorare lo svolgimento della propria attività;

Considerato che la variante adottata dal comune di Genova può considerarsi ammissibile in quanto tende, mediante il collegamento previsto a realizzare una soluzione più funzionale per gli edifici della Società sopramenzionata, senza costituire svantaggio per il pubblico, in quanto il passaggio tra via Brera e il passo Pisani verrà convenientemente assicurato per mezzo di una galleria coperta;

Considerato, inoltre, che la soluzione di collegamento tra i due edifici appare ammissibile, purchè il passaggio pedonale mediante galleria coperta e mediante collegamento con le vie Granello e Cesarea venga realizzato conformemente al grafico in scala 1:500 e 1:100 fornito dalla Società interessata e purchè venga rogata e trascritta una convenzione, con la quale sia assicurato l'uso della galleria da parte del pubblico, senza alcun onere da parte dell'Amministrazione comunale per la pavimentazione, l'illuminazione e la manutenzione, che dovranno essere a carico della Società stessa;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate dai signori: Meloni Attilio, 1); Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S., 2); dott. Mario Pettazzi, 3); che esse possono essere parzialmente accolte nel senso che, come sopra detto, il distacco fra i due edifici dovrà essere adibito a pubblica galleria;

Visto il voto n. 1501, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 26 luglio 1958;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Accolte, limitatamente a quanto precisato nelle premesse, le opposizioni: Meloni Attilio, 1); Soc. Edil. di Ricostruzione e M.A.I.S., 2); dott. Pettazzi, 3); è approvata la variante al piano particolareggiato della zona C, in esecuzione del piano regolatore di massima di alcune zone del centro della città di Genova, relativa a due scomparti compresi tra via Cesarea e via Brera.

Il progetto sarà vistato in tre planimetrie in iscala 1:500, in un profilo altimetrico in iscala 1:200, in una tavola comprendente: planimetria in iscala 1:500, pianta, prospetto e sezione in iscala 1:100 e schizzo prospettico, nonchè in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n* 72 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 686.

Aumento della percentuale della retribuzione su cui è calcolata la pensione dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo sulla quale si effettua il computo dell'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti, ai sensi degli articoli 10, 12 delle norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è elevata dal 68% all'80%.

Art. 2.

L'aumento ha decorrenza dal 1° luglio 1958 e si applica anche alle pensioni in corso di godimento a tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 73 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 687.

Variante alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, numero 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da 5 a 6 il numero dei posti di notaio in Sassari;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Sassari e della Corte d'appello di Cagliari;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che è aumentato a 6 il numero dei posti di notaio nel comune di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1959, n. 688.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 84, 85, 86 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, gli organi ed uffici delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo operanti nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonchè quelli della Regione, della provincia di Bolzano, dei Comuni e degli altri Enti pubblici operanti nel territorio dell'anzidetta Provincia, usano congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Gli atti istruttori ed interlocutori degli organi ed uffici di cui al comma precedente, e la corrispondenza tra i medesimi, possono essere redatti nella lingua italiana o in quella tedesca. Restano ferme le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 85 dello Statuto.

E' data facoltà a chiunque vi abbia interesse di chiedere ed ottenere, senza spese, la traduzione nella propria lingua degli atti di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei confronti delle sentenze e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nonchè delle giurisdizioni amministrative e degli atti notarili.

Art. 2.

Le facoltà riconosciute ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano dal primo comma dell'articolo 85 dello Statuto sono applicabili anche alle persone giuridiche private e associazioni di fatto operanti nel territorio dello stessa Provincia. Gli organi e gli uffici di cui al menzionato primo comma, hanno nei confronti delle anzidette persone giuridiche e associazioni di fatto gli stessi obblighi stabiliti dal terzo comma dell'art. 85.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 1959.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo presso l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1958, n. 3789, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre successivo, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1958, n. 274, con il quale il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile, per il periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, è stato fissato in n. 8 unità ed è stata pure determinata nella misura del 25 %, in rapporto al predetto contingente, la percentuale del numero massimo dei salariati che potevano essere classificati nella 1ª categoria (specializzati);

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile è fissato, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, in n. 8 unità.

Art. 2.

La percentuale del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati), in rapporto al contingente di cui al precedente articolo, è fissata nella misura del venticinque per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1959
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 270. — CESSARI

(4911)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1959.

Nomina di un componente la Commissione di studio per il miglioramento ed il risanamento delle borgate di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto 29 aprile 1959, n. 213, con il quale è stata istituita la Commissione di studio per il miglioramento ed il risanamento delle borgate di Roma;

Visto il decreto n. 336 del 13 giugno 1959, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione predetta;

Ritenuta la opportunità che il direttore di divisione dott. Alberto Varanese, già designato con il decreto n. 336 succitato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, sia invece chiamato a far parte della Commissione medesima, come membro;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Alberto Varanese, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, e chiamato a far parte in qualità di membro della Commissione di cui alle premesse, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, per il risanamento ed il miglioramento delle borgate di Roma.

Roma, addì 29 luglio 1959

Il Ministro: TOGNI

(4909)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1959.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il primo semestre del 1959 nelle provincie di Campobasso, Potenza e Matera, nonchè nelle provincie di:

Cuneo: limitatamente al territorio dei comuni di Fossano, Genola, Lagnasco, Savigliano;

Torino: limitatamente al territorio dei comuni di Agliè, Bairo Torre, Baldissero Torinese, Barbania, Borgiallo, Cambiano, Carignano, Canischio, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavour, Ceresole Reale, Chiaverano, Chieri, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cumiana, Cuorgnè, Druento, Favria, Fiano, Forno Canavese, Gassino Torinese, Givoletto, Grosso, Ingria, La Cassa, La Loggia, Levone, Locana, Loranzè, Luserna S. Giovanni, Mati, Moncalieri, Noasca, Oglianico, Osasio, Ozegna, Parella, Pavarolo, Perosa Canavese, Pertusio, Pianezza, Pino Torinese, Prali, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca Canavese, Ronco Canavese, San Colombano Belmonte, San Martino Canavese, Santena, Sparone, Valperga, Valprato Soana, Venaria Reale, Vialfrè, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villarbasse, Virle Piemonte;

Vercelli: limitatamente al territorio dei comuni di Bioglio, Pettinengo, Ronco Biellese, Ternengo;

Savona: limitatamente al territorio del comune di Savona;

Bergamo: limitatamente al territorio dei comuni di Comun Nuovo, Dalmine, Levate, Spirano, Stezzano;

Brescia: limitatamente al territorio dei comuni di Bovezzo, Brescia, Cazzago San Martino, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Manerba, Monticello Brusati, Nave, Ome, Polpenazze, Serle, Soiano del Lago;

Mantova: limitatamente al territorio dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bòzzolo, Casalmoro, Casalromano, Cavriana, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, Viadara;

Udine: limitatamente al territorio dei comuni di Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina;

Padova: limitatamente al territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Piove di Sacco, San Pietro in Gu, Saonara, Teolo;

Venezia: limitatamente al territorio dei comuni di Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Caorle, Cavarzere, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto;

Verona limitatamente al territorio dei comuni di Arcole, Bussolengo, Buttapietra, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Fumane, Gozzo Veronese, Legnago, Monteforte d'Alpone, Rivoli Veronese, San Giovanni Lupatoto, Sorgà, Valeggio, Verona, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zimella;

Ferrara: limitatamente al territorio dei comuni di Argenta, Poggio Renatico;

Modena: limitatamente al territorio dei comuni di Bomporto, Castelfranco Emilia, Guiglia, Marano sul Panaro, Medolla, Montefiorino, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, San Felice sul Panaro, San Prospero, Serramazzoni, Spilamberto;

Arezzo: limitatamente al territorio dei comuni di Arezzo, Bucine, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini;

Firenze: limitatamente al territorio dei comuni di Capraia e Limite, Greve, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci;

Siena: limitatamente al territorio dei comuni di Asciano, Casole d'Elsa, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radda in Chianti, Radicofani, San Gimignano, Sovicille, Torrita di Siena;

Ascoli Piceno: limitatamente al territorio dei comuni di Acquasanta, Amandola, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Cupra Marittima, Fermo, Folignano, Force, Grottammare, Lapedona, Massignano, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Monteprandone, Monterubiano, Moresco, Palmiano, Ponzano di Fermo, Ripatransone, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Venarotta;

Macerata: limitatamente al territorio dei comuni di Appignano, Corridonia, Macerata, Tolentino, Treia;

Pesaro: limitatamente al territorio dei comuni di Fano, Novafeltria, Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia, Urbania, Urbino;

Perugia: limitatamente al territorio dei comuni di Assisi, Bastia, Bevagna, Cascia, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Collazzone, Deruta, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Norcia, Paciano, Panicale, Piegaro, Poggiodomo, San Giustino, Spoleto;

Terni: limitatamente al territorio del comune di Amelia;

Frosinone: limitatamente al territorio dei comuni di Alatri, Arce, Boville Ernica, Ceprano, Fumone, Ripi, San Giovanni Incarico, Sora, Veroli;

Roma: limitatamente al territorio dei comuni di Albano Laziale, Capena, Castel Gandolfo, Castel Madama, Marino, Nemi, Tivoli;

Viterbo: limitatamente al territorio dei comuni di Bagnoregio, Blera, Civita Castellana, Farnese, Latera, Montalto di Castro, Soriano nel Cimino;

Chieti: limitatamente al territorio dei comuni di Atessa, Carpineto Sinello, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Cupello, Francavilla al Mare, Furci, Gissi, Guilmi, Miglianico, Orsogna, Ortona, Paglieta, Pollutri, Ripa Teatina, San Buono, San Giovanni Teatino, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni;

L'Aquila: limitatamente al territorio dei comuni di Capestrano, Celano, Collepietro, Corfinio, Ofena, Pescina, San Benedetto dei Marsi;

Teramo: limitatamente al territorio dei comuni di Atri, Basciano, Campli, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Montorio al Vomano, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torricella Sicura;

Benevento: limitatamente al territorio dei comuni di Benevento, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Foiano in Val Fortore, Guardia Sanframondi;

Napoli: limitatamente al territorio dei comuni di Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Cercola, Gragnano, Lèttere, Pompei, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Antonio Abate, Somma Vesuviana, Terzigno, Volla;

Salerno: limitatamente al territorio dei comuni di Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Buccino, Buonabitacolo, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Colliano, Eboli, Gioi Cilento, Felitto, Laurito, Laviano, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montesano sulla Marcellana, Novi Velia, Olivetro Citra, Ottati, Perdifumo, Riciliano, Rofrano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Trentinara, Valva;

Bari: limitatamente al territorio dei comuni di Altamura, Andria, Conversano, Gravina di Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Polignano a Mare, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola;

Brindisi: limitatamente al territorio dei comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapico, Cellino San Marco, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Michele Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo;

Lecce: limitatamente al territorio dei comuni di Alezio, Alliste, Campi Salentina, Casarano, Cutrofiano, Giurdignano, Maglie, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Nardò, Novoli, Parabita, Racale, Sannicola, Scorrano, Squinzano, Taviano, Tuglie, Ugento;

Foggia: limitatamente al territorio dei comuni di Apricena, Candela, Carpino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Foggia, Ischitella, Lucera, Margherita di Savoia, Peschici, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Torremaggiore;

Taranto: limitatamente al territorio dei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Laterza, Massafra, Monteparano, Palagianello, Palagiano, Taranto;

Catanzaro: limitatamente al territorio dei comuni di Amaroni, Andali, Arena, Belcastro, Belvedere di Spinello, Botricello, Caccuri, Capistrano, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Cirò Marina, Conflenti, Cropani, Crotone, Crucoli, Curinga, Cutro, Decollatura, Fabrizia, Feroleto, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Guardavalle, Isola di Capo Rizzuto, Maierato, Marcedusa, Melissa, Mesoraca, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicastro, Nicotera, Palermiti, Pallagorio, Petilia Policastro, Pianopoli, Roccabernarda, Rocca di Neto, Sambiase, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, San Pietro Apostolo, Santa

Caterina dello Ionio, Santa Severina, Sant'Eufemia Lamezia, Sant'Onofrio, Savelli, Scandale, Sellia, Serrastretta, Soveria Mannelli, Strongoli, Tiriolo, Umbriatico, Vallefiorita, Verzino;

Cosenza: limitatamente al territorio dei comuni di Altomonte, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Firmo, Rossano;

Reggio Calabria: limitatamente al territorio dei comuni di Antonimina, Ardore, Bivongi, Camini, Caraffa del Bianco, Grotteria, Locri, Pazzano, Platì, Riace, Siderno, Stilo;

rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, coi privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole, ricadenti nelle zone sopra elencate, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 % del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il primo semestre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1959

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(4905)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1959.

Nuove aliquote delle indennità per il trasporto dei sali, spettanti ai rivenditori di generi di monopolio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, numero 1074;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 245, col quale vennero stabilite le aliquote delle indennità trasporto sali concesse ai rivenditori di generi di monopolio;

Ritenuta la necessità di modificare dette aliquote, al fine di adeguarle il più possibile al costo effettivo dei trasporti, quale risulta dalle attuali condizioni del mercato;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A partire dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto le indennità per il trasporto dei sali, spettanti ai rivenditori, sono stabilite nella misura seguente per ogni quintale di prodotto:

a) per il primo chilometro di percorso: aliquota fissa di L. 70 (settanta);

b) per i percorsi oltre il primo chilometro:

1) L. 20 (venti) per ogni chilometro su strade carreggiabili piane, strade ferrate o percorsi per acqua;

2) L. 30 per ogni chilometro di percorso su strade carreggiabili montuose;

3) L. 50 per ogni chilometro di percorso su strade mulattiere piane o montuose;

4) L. 70 per ogni chilometro di percorso su strade percorribili da soli pedoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1959
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 310 — DE SILVA

(4921)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 1300 presentato dalla Società Telefonica delle Venezie (TELVE) concernente la automatizzazione del Centro rete di Tricesimo del settore di Udine.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società telefonica delle Venezie dall'altra per il rinnovo della concessione dell servizio telefonico ad uso pubblico nella II Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1406;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica delle Venezie in data 16 settembre 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1300 relativo all'automatizzazione del Centro rete di Tricesimo del settore di Udine;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nella lettera n. IGT/200085 del 23 aprile 1959;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 716 del 15 luglio 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario automatizzare il Centro rete di Tricesimo del settore di Udine;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1300 presentato dalla Società telefonica delle Venezie concernente l'automatizzazione del Centro rete di Tricesimo del settore di Udine.

Roma, addì 8 agosto 1959

Il Ministro: SPATARO

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, con il quale ne è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1958, riguardante la nomina, per un triennio, dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dimissionario avv. Domenico Paparella, in base alla comunicazione fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Il rag. Vincenzo Aquaro è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, in sostituzione dell'avv. Domenico Paparella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1959

Il Ministro: COLOMBO

(4922)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1959.

Determinazione delle zone del territorio della Repubblica che, ai fini dell'applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sono da considerare ad agricoltura arretrata.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 10 dicembre 1958, n. 1094, recante nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate;

Ritenuto di stabilire le zone ad economia agricola arretrata nelle quali la concessione dei contributi per l'acquisto di sementi selezionate può essere estesa a favore di imprenditori agricoli non coltivatori diretti che gestiscono piccole e medie aziende;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, le zone ad economia agricola arretrata, di cui alle premesse, sono costituite dai territori delle provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare nonchè da quelle dell'Italia settentrionale ricadenti nei Comuni considerati montani ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1959

p. *Il Ministro*: SEDATI

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1959.

Modificazioni al decreto Ministeriale 15 marzo 1947, concernente i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500 « tipo 1946 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947, che determinò i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 »;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale venne modificato il contrassegno di Stato da applicare sui biglietti della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale del 9 febbraio 1948, che fissò per i biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500 « tipo 1946 » il contrassegno di Stato di cui al citato decreto Ministeriale 14 agosto 1947;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 31 luglio 1959, con la quale si prospetta la necessità di apportare modifiche ai biglietti da L. 1000 « tipo 1946 »;

Decreta:

Al paragrafo *a*) del decreto Ministeriale, in data 15 marzo 1947 che approva i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 (tipo 1946), già modificato nella parte riguardante il contrassegno di Stato col decreto del 9 febbraio 1948, sono apportate le seguenti variazioni:

ai commi primo, terzo e quarto le parole « in litografia », « in tipografia » e « litografico » sono sostituite rispettivamente con le parole « in offset-secca »;

al comma secondo le parole « mm. 144 × 63 » e « mm. 156 × 75 » sono sostituite rispettivamente con le parole « mm. 148 × 64 » e « mm. 158 × 75 »;

al comma ottavo le parole « I.P.S. Off. Carte-Valori » sono sostituite con le parole « Officina della Banca d'Italia ».

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti che si intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(4920)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1959.

Schema di sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; e lo schema del quinto elenco suppletivo pubblicato con decreto Ministeriale 13 maggio 1957, n. 2463;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Siena;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate è ordinato:

a) il deposito dello schema del sesto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Siena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato a produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 agosto 1959

Il Ministro: TOGNI

Schema di sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Siena

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
259	Falde acquifere attorno alla città di Siena.	Torrente Rigo, torrente Sorra, torrente Tressa, fosso Riluogo, torrente Bozzone, fosso Bolgione.	Siena, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga.	A *nord* strada nazionale Cassia, dalla località Fornacelle a m 200 prima di Badia a Quarto, da tale punto, con linea retta, sino a m 250 ad ovest del podere C. Nuova indi, con linea retta, al podere Casetta indi strada provinciale per Castellina in Chianti sino all'altezza di Vignaglia, indi fosso Acque dolci e confine tra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga sino al borro Molinaccio. A *est* dal ponte sul borro Molinaccio (prov. Siena Gaiole) al borro Riluogo a sud-ovest di Abbadia. A *sud* dal torrente Riluogo, a sud-ovest di Abbadia, con linea retta al Cimitero della Misericordia di Siena e quindi, con linea retta alle Volte Basse e lungo la strada per Sovicille sino al torrente Rigo. A *ovest* torrente Rigo risalendo a nord sino al ponte al Rigo, ad ovest di Montalbuccio, indi, seguendo la strada, sino al podere il Palazzo, da tale punto, con linea retta, alla nazionale Cassia località Fornacelle.

NB — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc, non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

(4882)

Visto, *il Ministro*, TOGNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 21 maggio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gianemilio Santi, Console onorario di San Marino a Bologna.

(4913)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 26 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1959, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto il 7 giugno 1957 dal dott Tommaso Ferrara, direttore generale a riposo del Ministero delle finanze, avverso il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 dicembre 1956, con il quale veniva rinnovata per il quadriennio 1957-60, la Commissione centrale delle imposte

(4914)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1959, registro n 19 Interno, foglio n 172, il comune di Caulonia (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4926)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina è vacante la cattedra di « farmacologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4927)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 2 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	651,61	649 —	651 —	650 —	649 —	651,62	650,25	651,50	651,50	650,50
Fr Sv.	143,70	143,45	143,65	143,60	143,60	143,70	143,62	143,70	143,69	143,65
Kr D.	89,97	88,70	89,94	89,50	89,90	89,95	89,89	90 —	89,95	89,90
Kr. N.	87,06	86,50	86,90	86,93	86,90	87,01	86,95	87,05	87 —	87 —
Kr Sv.	119,93	119,73	119,90	119,94	119,90	119,94	119,93	119,95	119,94	119,92
Fol.	164,11	163,95	164,11	164,09	164 —	164,11	164,08	164,10	164,12	164,10
Fr B.	12,41	12,30	12,4175	12,417	12,41	12,42	12,4160	12,42	12,41	12,415
Fr Fr.	126,59	125,80	126,61	126,60	126,50	126,60	126,59	126,58	126,60	126,60
Lst.	1740,27	1735,60	1733,75	1738,625	1737,50	1740,78	1738,10	1740,50	1740,70	1738,25
Dm occ	148,30	148,15	148,30	148,2825	148,27	148,30	148,27	148,32	148,30	148,30
Scell. Austr.	24,05	23,90	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,051	24,05	24,05	24,0525

Media dei titoli del 2 settembre 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	71,50
Id 3,50 % 1902	70,35
Id 5 % 1935	101,70
Redimibile 3,50 % 1934	89,85
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
Id 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id 5 % 1936	99,10
Id 5 % (Città di Trieste)	97,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,60

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,95
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1959

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,125
1 Franco svizzero	143,61
1 Corona danese	89,892
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	164,085
1 Franco belga	12,416
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1738,372
1 Marco germanico	148,276
1 Scellino austriaco	24,052

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 2.**

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	6589	[illegible].500 —	Buccafusca Flora di *Salvatore-Giuseppe*, moglie di Graus Antonio, dom. in Napoli. Vincolato per dote	Buccafusca Flora di *Giuseppe*, moglie di Graus Antonio *di Gennaio*, dom. in Napoli. Vincolato per dote
Id.	6331	2.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	3995	3.250 —	Porzio Attilio fu Ernesto, dom. in Acqui (Alessandria) con usufrutto a Porzio *Luisa* fu Ernesto, nubile	Come contro, con usufrutto a Porzio *Luigia Maria* fu Ernesto, nubile
Rendita 5% (1935)	114874	1.200 —	*Giordano Giardina* Domenica di Giuseppe, moglie di Raja Antonino di Francesco, dom a Villabate (Palermo)	*Giordano* Domenica di Giuseppe, ecc. come contro
P. Ric. R. 3,50% Serie 38	1104	7.210 —	*D'Alì Monroy* Giovanna fu Antonio, moglie di Giannitrapani Gaspare, dom. a Trapani	*D'Alì* Giovanna fu Antonio, ecc. come contro
Id. Serie 37	1105	350 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50% (1934)	257164	280 —	Come sopra	Come sopra
Id	405038	3.185 —	Come sopra	Come sopra
Id.	489192	2.954 —	Come sopra	Come sopra
Id.	489903	906,50	Melina Laura fu *Enrico*, moglie di Rossi Giuseppe	Melina Laura fu *Errico*, moglie di Rossi Giuseppe
Id.	490600	1.165,50	Come sopra	Come sopra
Id.	490648	1.071 —	Come sopra	Come sopra
P. Ric. R. 3,50% Serie 26	1808	350 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 27	1809	805 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 68	1810	1.750 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 5% (1936)	13657	155 —	Come sopra	Come sopra
Id.	192	500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	2014	2.160 —	Come sopra	Come sopra
Id.	7289	50 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50% (1934)	257758	65,50	Binotti Vittoria di *Lamnberto*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casaleggio (Novara), con usufrutto ad *Aratti* Giuditta fu Giovanni ved. di Binotti Ubaldo	Binotti Vittoria di *Lamberto*, minore ecc., come contro, con usufrutto ad *Aratta* Giuditta fu Giovanni vedova di Binotti Ubaldo
Id.	520291	185,50	Binotti *Vittori* di Lamberto, moglie di Cappa Giovanni, dom. a Casalino (Novara), con usufrutto come sopra	Binotti *Vittoria* di Lamberto, moglie di Cappa Giovanni, dom a Casalino (Novara) con usufrutto come sopra
Id.	520292	973 —	Binotti Mario di Lamberto, dom a Novara, con usufrutto come sopra	Binotti Mario di Lamberto, dom. a Novara, con usufrutto come sopra
Id.	520738	651 —	Binotti Antonietta di Lamberto, moglie di Bellani Ercole, dom. a Cuneo con usufrutto come sopra	Binotti Antonietta di Lamberto, moglie di Bellani Ercole dom a Cuneo con usufrutto come sopra
B. T. N. 5% (1950) Serie 6	176	100 —	Ariano *Marcella* di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, dom in S Stefano Belbo (Cuneo)	Ariano *Ida Marcella* di Davide, ecc. come contro
Id. Serie 1	3913	100 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	11218	1.000 —	Lo Schiavone o Loschiavone Giuseppe, Maria, Gesualdo, Vito e Pietro figli di Lo Schiavone o Loschiavone Francesco fu Giuseppe e nascituri da quest'ultimo, nonchè Didonna Vito, Giacomina, Giuseppe, Domenico, Maria, *Romano* di Francesco, figli di Lo Schiavone o Loschiavone Lucia fu Giuseppe e nascituri, con usufrutto vitalizio a Latrofa Giovanna Maria fu Carlo	Lo Schiavone o Loschiavone Giuseppe, Maria, Gesualdo, Vito e Pietro figli di Lo Schiavone o Loschiavone Francesco fu Giuseppe e nascituri da quest'ultimo, nonchè Didonna Vito, Giacomina, Giuseppe, Domenico, Maria, *Romana* di Francesco, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	399324	364 —	Arbocco *Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ravera Albina ved Arbocco, dom. ad Acqui (Alessandria)	Arbocco *Giovanna* fu Giovanni, minore ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	695	750 —	Traversa *Carlotta* fu Emanuele, moglie di De Leoni Giuseppe, dom in Roma con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Traversa Agata e *Laura Carmela* fu Emanuele, dom in Roma	Traversa *Concetta Carlotta* fu Emanuele moglie di De Leoni Giuseppe, dom in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Traversa Agata *fu Emanuele e Laura Carmela di Emmanuele*, dom. in Roma
Id.	696	500 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
Id.	729	10 000 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
Cons. 5 % (1906)	787128	2 688 —	Sanguineti Elena, moglie di Brighetto *Attilio*, dom a Genova. Vincolato per dote	Sanguineti Elena, moglie di Brighetto *Emanuele Attilio*, dom. a Genova. Vincolato per dote
B. T. N. 5 % (1950)	4608	10 500 —	Silvestri *Gaetanina* di Emilio, dom in Luca dei Marsi	Silvestri *Giovanna Gaetana* di Emilio, dom. in Luca dei Marsi
Rendita 5 % (1935)	37403	2.700 —	*Imperiale* Ernesto fu Giovanni, dom. a Bordighera (Porto Maurizio)	*Imperiali* Ernesto fu Giovanni, dom. a Bordighera (Porto Maurizio)
Cons 3,50 % (1906)	821234	70 —	Bruno *Felicina* fu Matteo, nubile, dom. a S Dalmazzo (Cuneo), con usufrutto ad Autretti *Benedetto* fu Antonio	Bruno *Felicita Teresa* fu Matteo, nubile, dom a S Dalmazzo (Cuneo) con usufrutto ad Autretti *Giuseppe Bartolomeo Benedetto* fu Antonio
P. Red. 3,50 % (1934)	379503	105 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
Cons. 3,50 % (1906)	821232	70 —	Bruno Matteo fu Matteo, dom a Borgo S Dalmazzo (Cuneo) con usufrutto come sopra	Bruno Matteo fu Matteo, dom in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) con usufrutto come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	379501	105 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
B. T. N. 5 % (1959)	6600	1.000 —	Vezzoli Mario fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre *Moscatti* Rosa fu Massimo ved Vezzoli, dom a Brescia	Vezzoli Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Moscati* Rosa fu Massimo ved Vezzoli, dom a Brescia
Id.	6601	1.000 —	Vezzoli *Anna* fu Giuseppe, minore ecc. come sopra	Vezzoli *Anna Massimilla* fu Giuseppe, minore ecc. come sopra
Id.	6602	1.000 —	Vezzoli *Gian Franco* fu Giuseppe minore ecc. come sopra	Vezzoli *Ugo Gianfranco* fu Giuseppe, minore ecc. come sopra
Rendita 5 % (1935)	239658	285 —	Marchetti *Maria Luisa o Marisa* fu Docile, minore sotto la patria potestà della madre Scalerandi Domenica fu Giuseppe ved. Marchetti, dom a Barge (Cuneo)	Marchetti *Marisa Clara* fu Docile, minore ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	5906	5.000 —	Campagnani Andreina di Carlo moglie di Reschigna *Giovanni*, dom. a Milano Vincolato per dote	Campagnani Andreina di Carlo, moglie di Reschigna *Giovanni Battista*, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	288461	42 —	*De Martino* Domenico Andrea fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Matrona* Maria fu Catello, dom a Torre Annunziata Sezione Boscoreale (Napoli)	*Di Martino* Domenico Andrea fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Matrone* Maria fu Catello, ecc. come contro
Id.	288462	42 —	*De Martino Teresa* fu Salvatore, minore ecc. come sopra	*Di Martino Teresa Nunziata* fu Salvatore, minore ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906) R. M.	2540	700 —	Buzzi Giberto *Carlotta* fu Luigi ved Bruni, dom. in Acqui (Alessandria)	Buzzi Giberto *Paola Carlotta* fu Luigi ved. Bruni ecc. come contro

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Ric. R. 5 % Serie 36	4830	7.000 —	Zaccagnini Massimo fu Fausto, minore sotto la patria potestà della madre Marsili *Pina* fu Oreste ved. Zaccagnini	Zaccagnini Massimo fu Fausto, minore sotto la patria potestà della madre Marsili *Giuseppina* fu Oreste ved. Zaccagnini
Rendita 5 % (1935)	227443	8.000 —	Di Stefano Maria di Rosario, moglie di Gaudio Antonino fu Croce, dom. in Petralia Sottana (Palermo), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Di Stefano *Rosario* fu Vincenzo e Cunsolo Maria *Antonietta* fu Santi, dom in Petralia Sottana	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Di Stefano *Nicolina Rosario* fu Vincenzo e Cunsolo Maria *Antonia* fu Santi, dom. in Petralia Sottana
Id.	225959	3.750 —	Castellano *Gianna* fu Francesco Saverio, minore sotto la patria potestà della madre Nistri *Giuseppina* fu Attilio ved. Castellano, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli) con usufrutto a quest'ultima	Castellano *Giovanna* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Nistri *Giuseppa* fu Attilio ved. Castellano, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli) con usufrutto a quest'ultima
B. T. N. 5 % (1960)	2859	212.000 —	Gulino *Saveria* fu Saverio, minore sotto la patria potestà della madre Indelicato Domenica fu Calogero ved. Gulino, dom. in Sciacca (Agrigento)	Gulino *Saverina* fu Saverio, minore sotto la patria potestà della madre Indelicato Domenica fu Calogero ved. Gulino, dom. in Sciacca (Agrigento)
Id.	804	2.250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	805	2.000 —	Come sopra, con usufrutto a Indelicato Domenica fu Calogero ved. Gulino	Come sopra, con usufrutto a Indelicato Domenica fu Calogero ved. Gulino
B. T. N. 5 % (1959)	12468	19.000 —	Fiore Giuseppe, Emilia e Vera fu Giulio, minori sotto la patria potestà della madre Piano Maddalena Argia fu *Benedetto* ved Fiore, dom in Roma con usufrutto a Piano Maddalena Argia fu *Benedetto*	Fiore Giuseppe, Emilia e Vera fu Giulio, minori sotto la patria potestà della madre Piano-Maddalena Argia fu *Domenico* ved. Fiore, dom in Roma, con usufrutto a Piano Maddalena Argia fu *Domenico*
Rendita 5 % (1935)	13823	1.040 —	*Consoli Todaro* Grazia di Concetto, moglie di Valerio Raffaele di Mariano. Vincolato per dote	*Consoli* Grazia di Concetto, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 29 luglio 1959

(4534) *Il direttore generale*: SCIPIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a sessantatre posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno sono attualmente disponibili sessantatre posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sessantatre posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei suddetti sessantatre posti tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica, ovvero della laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, o della laurea in scienze politiche, con esclusione di altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno,

e) dei profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra,

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

3) a 40 anni nei confronti

m) di coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con modificazioni con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla meta del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni,

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli Alto-Atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di servizio.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella I allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere o emperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera A) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perche in possesso di uno o piu requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

I candidati che desiderino concorrere anche ai tre posti riservati di cui all'art 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta e orale della lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art 2 del presente decreto

Art 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competente [illegible] su carta da bollo tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore ai 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L 100

Art 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°

I concorrenti i quali pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell art 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art 6,

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100,

c) certificato su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso,

d) certificato generale su carta da bollo da L [illegible], del casellario giudiziale,

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all impiego messo a concorso

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art 6 n 3, della legge 3 giugno 1950 n 375 e dell'ultimo comma dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176,

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n 375,

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione,

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) *d*) ed *e*) del precedente art 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al *primo* comma del ricordato art 7

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso la Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 7 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma.

1) diritto civile,
2) diritto amministrativo e costituzionale,
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1ª) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico,
7) diritto del lavoro;
8) nozione di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche),
9) legislazione speciale amministrativa,
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri,
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco e dall'inglese in italiano

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n 417

I candidati che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui all'art 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato Sarà consentito l'uso del vocabolario

Art. 11.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 13

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art 15

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 giugno 1959

Il Ministro. SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1959
Registro n 18 *Interno, foglio n* 230

(4778)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentasette posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 113 del 13 maggio 1959, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno nei giorni 1 e 2 dicembre alle ore 8.

(4931)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di applicato aggiunto in prova del Genio civile

Le prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di applicato aggiunto in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 134 dell'8 giugno 1959, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno nei giorni 3, 4 e 5 dicembre (prova facoltativa) alle ore 8.

(4932)

PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il decreto prefettizio n. 37716 del 27 dicembre 1957, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1.	Naldi Bruno	punti	56,315	su 100
2	Cerri Alessandro	»	55,171	»
3.	Cappelletti Gian Ausonio	»	54,338	»
4.	Tintori Celeste	»	53,658	»
5	Venturi Valentino	»	53,100	»
6	Formenti Franco	»	52,634	»
7	Ziliolı Luigi	»	52,272	»
8	Toni Enzo	»	51,979	»
9.	Prignacca Mario	»	51,860	»
10	Gregis Davide	»	51,755	»
11.	Riscaldini Francesco	»	51,426	»
12.	Tentoni Mario	»	51,149	»

N.	Nominativo		Punteggio	
13.	Coruzzi Ugo	punti	51,109	su 100
14.	Gasperoni Giuseppe	»	51,007	»
15.	Personeni Romeo	»	50,952	»
16	Borlenghi Vasco	»	50,601	»
17.	Vitali Piervincenzo	»	50,437	»
18.	Nobilini Ettore	»	50,416	»
19.	Bonera Ernesto	»	50,207	»
20.	Zanotti Carlo	»	50,020	»
21	Manciucca Oliviero	»	49,930	»
22.	Accardi Bartolomeo	»	49,795	»
23.	Belli Carlo	»	49,668	»
24.	Raineri Alfredo	»	49,659	»
25.	Ciatti Sergio	»	49,436	»
26.	Maccari Luigi, precede perchè combattente e coniugato	»	49,330	»
27.	Pesenti Tomaso	»	49,330	»
28.	Atropia Giuseppe	»	48,832	»
29.	Turolla Renzo	»	48,831	»
30.	Sironi Alberto	»	48,813	»
31.	Pelearı Giuseppe	»	48,700	»
32.	Merelli Mario	»	48,654	»
33.	Babaioli Pietro	»	48,256	»
34.	Gottin Marcello	»	48,162	»
35.	Schiuma Federico	»	48,075	»
36.	Ferretti Ezio	»	48,069	»
37.	Cadario Fernando	»	48,036	»
38	Brioia Santo Giuseppe	»	48,000	»
39	Pino Paolo	»	47,895	»
40.	Valsecchi Lodovico	»	47,828	»
41.	Manzini Gianfranco	»	47,672	»
42.	Fraccalanza Alberto	»	47,660	»
43.	Sighinolfi Luigi	»	47,638	»
44.	Garella Pietro	»	47,347	»
45.	Duci Giovanbattista	»	47,131	»
46.	Gentilli Mario	»	46,986	»
47.	Fioretti Giuseppe	»	46,804	»
48.	Santelli Virginio	»	46,601	»
49	Tenchini Ugo Vittorio	»	46,590	»
50.	Faconti Alessandro	»	46,522	»
51.	Corradi Corrado	»	46,490	»
52.	Camarri Enzo	»	46,433	»
53.	Ventriglia Giuseppe	»	46,302	»
54	Botoni Luciano	»	46,194	»
55.	Pizzi Lizzardo	»	46,086	»
56	Pammelati Alberto	»	45,770	»
57.	Papa Santino	»	45,620	»
58.	Sgarbi Giacomo	»	45,576	»
59.	Carrara Domenico	»	45,520	»
60.	Negri Ugo	»	44,984	»
61.	Bondi Antonio	»	44,836	»
62	Stafanini Sergio	»	44,725	»
63	Pata Pasquale	»	44,721	»
64	Lorenzi Giuseppe	»	44,545	»
65.	Faccini Giancarlo	»	44,414	»
66.	Rossi Renato	»	44,287	»
67.	Passera Antonio	»	44,181	»
68.	Cortese Carmelo	»	44,175	»
69.	Saurgnani Evenzio	»	44,139	»
70.	Sardini Sandrino	»	43,647	»
71.	Bianchi Giovanni	»	43,579	»
72	Barbieri Carlo	»	43,295	»
73.	Tagliabue Arnaldo	»	42,996	»
74.	Voltini Latino	»	42,905	»
75.	Cavallo Giulio	»	42,840	»
76	Menozzi Aurelio	»	42,772	»
77.	Verga Giovanni	»	42,696	»
78	Parziale Alfredo	»	42,588	»
79.	Marangon Tarcisio	»	42,545	»
80.	Jemmi Artemisio	»	42,493	»
81.	Albiero Adriano	»	42,431	»
82	Mocchi Pieraugusto	»	42,396	»
83.	Manforte Mariano	»	42,196	»
84.	Serra Antonio	»	42,120	»
85.	Perico Giancarlo	»	42,087	»
86	Ceresa Ferruccio	»	42,000	»
87	Peverati José	»	41,841	»
88.	Faini Giovanni Andrea	»	41,840	»
89.	Nicolotti Giovanni	punti	41,751	su 100
90.	Persiani Cesare	»	41,500	»
91.	Battesini Bettino	»	41,340	»
92.	Gilardi Franco	»	41,236	»
93.	Cugini Carlo	»	41,227	»
94.	Giorgio Luciano	»	41,170	»
95.	Ranzanici Gian Aurelio	»	41,056	»
96	De Petri Aldo	»	40,809	»
97.	Piccinini Pietro	»	40,721	»
98	Govoni Primo	»	40,705	»
99	Rota Gianluigi	»	40,630	»
100.	Cremaschi Renzo	»	40,628	»
101.	Pietrasanta Giuseppe	»	40,437	»
102.	Marcianò Vincenzo	»	40,352	»
103.	Panato Alfredo	»	39,924	»
104	Kliner Giovanni	»	39,726	»
105	Giambarini Luigi	»	39,710	»
106.	Migliazza Franco Pier Luigi	»	39,601	»
107	Battaglia Domenico	»	39,506	»
108.	Da Col Santo Aldo	»	38,700	»
109.	Rossini Brunone	»	38,469	»
110	Tellarini Ennio	»	38,404	»
111.	Azzolini Riccardo	»	38,139	»
112.	Verzi Carmelo	»	38,125	»
113.	Lussana Alessandra	»	36,127	»
114.	Riggi Calogero	»	35,426	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Bergamo, addì 28 luglio 1959

Il prefetto: CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1957;

Viste le domande dei concorrenti e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Naldi Bruno Consorzio Curno-Mozzo,
2) Cerri Alessandro: Consorzio Sorisole-Ponteranica,
3) Cappelletti Gian Ausonio· Consorzio Sovere-Bossico;
4) Tintori Celeste· Calcio;
5) Venturi Valentino. Albino (3ª condotta),
6) Formenti Franco· Brembate Sopra,
7) Ziliolı Luigi Zogno (1ª condotta),
8) Toni Enzo: Consorzio Antegnate-Isso,
9) Prignacca Mario Vilminore di Scalve,
10) Gregis Davide· Consorzio Endine Gaiano-Ranzanico;
11) Riscaldini Francesco: Consorzio Solto Collina-Fonteno-Riva di Solto;
12) Tentoni Mario: Consorzio Costa Imagna-Valsecca

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 28 luglio 1959

Il prefetto: CELONA

(4881)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.